



Seg. Gen. n. 4

Alla
SEGRETERIA GENERALE
Ufficio Consiglio
SEDE

**OGGETTO: RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE N. 4 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
COMUNALE SIGNOR ZONCA NELLA SEDUTA DEL 27/01/2011
(Recupero ICI anni precedenti)**

Con riferimento all'attività di recupero dell'Imposta Comunale sugli Immobili scaturente dall'applicazione della corretta rendita catastale attribuita per gli immobili oggetto di revisione catastale da parte dell'Agenzia del Territorio, essa trae origine dalla verifica effettuata sul territorio comunale dell'eventuale **disomogeneità del classamento dei singoli manufatti** rispetto ad altri fabbricati con analoghe caratteristiche oggettive, al fine di **conseguire una perequazione delle rendite catastali**.

Non è difficile individuare il tentativo di rappresentare tale possibilità di revisione dei classamenti catastali come una pericolosa "stangata" per la proprietà immobiliare.

Nulla di più falso: ed è bene che tutti siano consapevoli di questa strumentalizzazione che tenta, ancora una volta, di dipingere l'Amministrazione come incline alla sola attività di tassazione.

Lungi dal costituire un rischio di incremento fiscale generalizzato, l'operazione si configura, invece, come positivo strumento di perequazione tra contribuenti.

Cosa significa questo? Per chi avrà incrementi della rendita non si potrà parlare di aumenti, ma di pagare finalmente il giusto e dovuto.

Sarebbe interessante calcolare quanto è stata risparmiato, nel corso degli anni, nei confronti - dell'erario in caso di abitazione diversa da quella di residenza (IRPEF, IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTE IPO/CATASTALI) - e della fiscalità locale (ICI).

Ogni forma di allarmismo è comunque scorretta; occorre riconoscere da parte di tutti e con onestà intellettuale che con questi interventi si superano forti sperequazioni tra contribuenti e si costruisce un quadro veritiero dei valori delle proprietà immobiliari.

Si deve prendere coscienza una volta per tutte che ognuno deve pagare le imposte non sulla base di accatastamenti palesemente errati ed incongrui sin dall'origine, ma in relazione ai reali valori di mercato.

Entrando strettamente nel merito dell'interrogazione, si chiarisce, in via preliminare, che i soggetti deputati a derimere le eventuali controversie in materia fiscale sono unicamente le **Commissioni Tributarie** ed in ultima istanza la **Suprema Corte di Cassazione**.



Si coglie l'occasione invece per esprimere sentiti apprezzamenti agli uffici comunali per aver applicato, non solo quanto previsto dalla normativa vigente, ma anche per aver messo a disposizione di ogni cittadino che lo ha richiesto, numerosi riferimenti normativi e giurisprudenziali tesi a chiarire il proprio operato.

Non è pertanto corretta la ricostruzione fatta, laddove si afferma che il recupero dell'imposta pregressa sarebbe l'effetto dell'applicazione di una sentenza della Corte di Cassazione del 17 Marzo 2005 infatti, tale sentenza, è solo una delle tante (cfr. sentenza n. 7330/2010, n. 9203/2007 e 686/2007) che fanno luce sulla retroattività o meno della revisione della rendita catastale.

Nella sentenza n. 7330/2010 della Suprema Corte si afferma, tra l'altro, il principio di diritto che: *"...la nuova rendita catastale, fissata per effetto di correzione di quella precedente, costituendo il presupposto dell'ICI, **deve essere tenuta in considerazione dall'ente impositore** e dal giudice tributario di merito, davanti al quale sia pendente la controversia sull'ICI..."* e ancora che *"**La nuova rendita costituisce la base di calcolo dell'ICI anche per le annualità d'imposta pregresse**, se sia stata fissata dall'ufficio del territorio, anche nell'esercizio dei poteri di autotutela, a correzione di errori materiali di fatto che afferivano la precedente iscrizione catastale"*.

E' in osservanza e nel rispetto di quanto sopra argomentato che gli uffici preposti hanno agito, senza consentire che argomentazioni, pur comprensibili dal punto di vista soggettivo, ma prive di rilevanza e fondamento giuridico, avessero il sopravvento nell'applicazione dei principi di legge, di uguaglianza e di capacità contributiva.

Per quanto attiene al riferimento circa una risposta, fornita dagli uffici preposti, costituita da una "fotocopia identica per tutti", niente di più inesatto, in quanto ogni cittadino ha avuto singola risposta ai chiarimenti richiesti.


Naturalmente essendo state le richieste, per la stragrande maggioranza, costituite da "prestampati" identici per tutti i richiedenti, è ovvio che le risposte siano state, per queste fattispecie, di simile contenuto!

Infine si ribadisce che mai l'Amministrazione ha inteso tacciare come "evasori" i proprietari degli immobili oggetto di rettifica catastale e di conseguente recupero d'imposta: ciò risulta all'evidenza, al di là di ogni tentativo di strumentalizzazione, dalla disapplicazione di alcun tipo di sanzione amministrativa.

Distinti Saluti.

Visto: L'ASSESSORE

(Dott. Luca Ghezzi)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE III

(Dott. Stefano Polenghi)

